



COPIA

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 36

Adunanza del **05.05.2012**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO CONCERNENTE LE DOMANDE RELATIVE ALLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.

L'anno **duemiladodici** addì **cinque** del mese di **maggio** alle ore **08,30** nella residenza municipale, per riunione di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1	OGLIARI GIANCARLO	Presente
2	OGLIARI OSVALDO	Presente
3	MAZZINI GIANMARIO	Presente
4	VENTURA PIETRO	Presente
5	BOFFELLI MANUELA	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale **Dr. Massimiliano Alesio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il **Prof. Giancarlo Ogliari** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO CONCERNENTE LE DOMANDE RELATIVE ALLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 8, commi 3 e 4, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”* che testualmente recitano:

“3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'articolo 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.

4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modifiche”

VISTO l'art. 3, comma 1, del D.L. 13.08.2011 n. 138¹ che prevede: *“. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:*

- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;*
- b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;*
- c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;*
- d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;*
- e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.”*

VISTO l'articolo 31, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n. 201², che prevede: *“Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012.”*

CONSIDERATO che il previsto adeguamento Regionale dovrà avvenire in conformità ai predetti principi, finalizzati ad eliminare gli elementi di discrezionalità amministrativa che non rispondano ai vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

DATO ATTO che, in base alla normativa ora richiamata, il Comune è facoltizzato ad emanare norme regolamentari, solo volte a disciplinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e non ad intervenire nel “merito” delle medesimo, attraverso la fissazione di criteri o di equivalenti parametri o elementi. Ciò, al chiaro fine di evitare ogni possibile conflitto con la normativa nazionale sopra indicata.

¹ Come modificato dalla [legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 4-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#).

² Come modificato dalla [legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 4-ter, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#).

RITENUTO, alla luce delle citate disposizioni normative che sanciscono il “*Principio di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali*” e nelle more dell’adeguamento a tale principio, da parte della Regione Lombardia:

- di non adottare alcun **criterio** per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita, cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs 31.3.1998 n. 114;
- di procedere alla sola disciplina delle **norme sul procedimento** concernente le domande relative alle medie strutture di vendita di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs 31.3.1998 n. 114;

VISTE l’allegata “*Disciplina sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita*”;

VISTA la risoluzione del Ministero delle Attività produttive, n. 506085 del 4 maggio 2001, nella quale viene specificato che la competenza per l’approvazione delle norme relativa la procedimento per le domande di medie strutture di vendita, spetta alla Giunta Comunale;

RITENTUTO di approvare la disciplina sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni alle medie strutture di vendita;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio reso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000 n. 267;

VISTA la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6³ “*Testo Unico delle leggi Regionali in materia di commercio e fiere*”;

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. Di approvare l’allegata “*Disciplina sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita*”.

Stante l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento

DELIBERA

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

³ Come modificata dalla L.R. 27 febbraio 2012 n. 3

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO CONCERNENTE LE DOMANDE RELATIVE ALLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

(Art. 8 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114)

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti norme disciplinano le procedure per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per lo svolgimento delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa nelle medie strutture di vendita di cui all' art. 8 del D.lgs. 31.3.1998 n. 114.

Gli esercizi aventi superficie superiore ai 150 mq e fino a 1.500 mq sono qualificate come medie strutture di vendita.

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale, si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Art. 2 - Requisiti d'accesso all'attività

Ai sensi del art. 71 del D.Lgs 26.3.2010 n.59 non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), ovvero a misure di sicurezza non detentive;

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'[articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252](#).

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Art. 3 - Autorizzazione

L'apertura, il trasferimento, l'estensione merceologica e l'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura fino al limite dei 1500 mq., sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento della superficie di vendita può essere autorizzata solo nelle aree o negli immobili nei quali è prevista dallo strumento urbanistico vigente la destinazione d'uso commerciale con classificazione specifica "*media struttura di vendita*" ed è subordinato alla conformità delle iniziative alle previsioni di cui alla disciplina urbanistica comunale.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata al Comune, in bollo, utilizzando l'apposita modulistica (modello COM2) o modello analogo con gli stessi contenuti.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs 26.3.2010 n.59 ;
- di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs 26.3.2010 n.59 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
- il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) una planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, firma di un tecnico abilitato iscritto all'albo, quotata, con l'indicazione dei riferimenti catastali, la destinazione dei locali, l'individuazione della superficie di vendita, la superficie complessiva e distinta per settore merceologico. Qualora l'immobile non sia ancora realizzato, documentazione idonea a comprovare la disponibilità dell'area o locale nel quale si intende esercitare l'attività di vendita;
- b) una relazione tecnico-descrittiva che dimostri la compatibilità dell'insediamento con lo strumento urbanistico;
- c) planimetria dell'area in scala adeguata con indicata la viabilità esistente, in programma, l'accessibilità, i parcheggi, le superficie a servizio vincolate al punto di vendita.

Art. 4 - Comunicazione

Il subingresso, la riduzione di superficie di vendita, la riduzione di un settore merceologico e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione da presentare utilizzando l'apposita modulistica (modello COM3) o modello analogo con gli stessi contenuti.

Art. 5 - Subingresso

Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte di una media struttura di vendita comporta il contestuale trasferimento dell'autorizzazione ed è soggetto a comunicazione al Comune da parte del soggetto subentrante .

Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione corredata da atto o dichiarazione notarile comprovante il trasferimento dell'attività.

Art. 6 - Istruttoria e formazione del silenzio assenso

A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione viene data comunicazione dell'avvio del procedimento contenente le seguenti indicazioni:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Qualora la domanda presentata non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della medesima, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda fissando il termine per la presentazione di quanto richiesto o avvisando che, decorso tale termine, si procederà all'archiviazione della domanda.

Il termine per la formazione del silenzio assenso è di 90 giorni dal ricevimento dell'eventuale documentazione integrativa o della regolarizzazione.

Art. 7 - Compiti del Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, verifica attraverso l'ufficio tecnico comunale, che la struttura di vendita per la quale si richiede l'autorizzazione commerciale sia conforme alle norme del P.G.T vigente (ammissibilità della destinazione d'uso secondo la specifica tipologia commerciale, il settore merceologico, la dimensione della superficie di vendita, la dotazione degli standards urbanistici, la dotazione di parcheggi pertinenziali).

Il parere di conformità, da parte dell'ufficio tecnico, deve essere reso entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di mancato riscontro entro il termine predetto il parere si intende reso in senso favorevole.

Art. 8 - Inizio attività

L'attività commerciale deve iniziare, pena la revoca dell'autorizzazione, entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione. Prima di iniziare l'attività dovranno essere acquisiti tutti i titoli che legittimano l'uso dell'immobile sotto il profilo edilizio, igienico-sanitario, ambientale, di prevenzione incendi.

Nel caso di vendita, somministrazione, manipolazione o trasformazione, nonché deposito di generi alimentari, prima dell'inizio dell'attività dovrà essere presentata, in forma esclusivamente telematica, tramite lo sportello unico delle attività produttive, la SCIA ai soli fini sanitari.

Art. 9 - Autorizzazione

L'autorizzazione rilasciata dal Comune deve contenere:

- a) il numero e data del rilascio dell'autorizzazione;
- b) generalità, codice fiscale e/o partita IVA del titolare o della società;

- c) l'ubicazione dell'esercizio;
- d) la superficie di vendita suddivisa per settore merceologico;
- e) eventuali prescrizioni.

All'autorizzazione devono essere allegati:

- a) copia della planimetria dei locali con l'indicazione della destinazione d'uso di ciascun locale e l'individuazione della superficie destinata alla vendita;
- b) ove del caso, copia della comunicazione della nomina del preposto (All.A al Mod.COM2).

Art. 10 - Revoca dell'autorizzazione

Il Responsabile del servizio procede alla revoca dell'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività entro un anno dalla data di rilascio salvo proroga in caso di comprovata necessità. In caso di comprovata necessità determinata da cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e sulla base dell'istanza presentata dal titolare medesimo, il Responsabile del Servizio può concedere, con provvedimento motivato, una proroga all'inizio dell'attività, per una sola volta e un periodo massimo di un anno.
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
- c) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs 26.3.2010 n. 59;
- d) sia destinatario di due provvedimenti di sospensione dell'attività per violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

Il procedimento di revoca avviene secondo le seguenti modalità:

Il Responsabile del Servizio avvia il procedimento di revoca ed assegnando il termine di giorni 30 per presentare eventuali controdeduzioni. In caso di silenzio l'Autorizzazione viene revocata.

In caso di presentazione di scritti difensivi il Responsabile del servizio decide in merito adottando il relativo provvedimento.

Art. 11 – Norma finale

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31/3/98, n.114 e L.R. 6/2010.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to Prof. Giancarlo Ogliari

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 14.05.2012 al 28.05.2012**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 14.05.2012

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA

(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr.ssa Marzia Zuvadelli

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Loredana Fuschi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 14.05.2012

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio